

1219/18

1219/18
507/13
4523/18
1801/18



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente

Oggetto: Responsabilità professionale

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 507 R.G.A.C., anno 2013, avente ad oggetto: responsabilità professionale, passata in decisione all'udienza del 28.02.2018, vertente

TRA

Mariani Barbara, el.te dom.ta in Benevento, alla via Filippo Raguzzini, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Ugo Campese, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione

Attrice

E

Dott. Limongelli Michele Donato, el.te dom.to in Buonalbergo (BN), alla via P. Panari, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Feliciano Salierno, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

E

Azienda Ospedaliera G. Rummo, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., el.te dom.ta in Benevento, alla via Piranesi, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo De Paola, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

Chiamata in causa

E

Carige Assicurazioni S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Luigi Carelli Nitti Valentini e Marino Caretti Nitti Valentini, ed el.te dom.ta in Napoli, alla via Monte di Dio, 4, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in garanzia

Chiamata in causa

E

Amtrust Europe Limited, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Guido Foglia e Cecilia Fusco ed el.te dom.ta presso lo studio di quest'ultima in Benevento alla via Cupa dell'Angelo n. 10, giusta procura in calce all'originale dell'atto di citazione per chiamata di terzo

Chiamata in causa

Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del 28.02.2018, da intendersi qui interamente trascritto

Svolgimento del processo

La sig.ra Mariani Barbara, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Dott. Limongelli al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, previo accertamento e declaratoria di responsabilità sia a titolo contrattuale che extracontrattuale dello stesso, per non aver eseguito con perizia la visita ginecologica, gli esami strumentali, e per non aver tenuto in debito conto la sintomatologia della paziente e la fenomenologia degli interventi susseguitisi e per non aver prescritto alla Mariani con celerità approfondimenti diagnostico-strumentali.

A sostegno delle proprie pretese, rappresentava che in data 6 gennaio 2006 era stata visitata dal Dott. Limongelli, presso l'Azienda Ospedaliera Rummo, dove le veniva riscontrata una piccola infezione



alle vie genitali e prescritto l'uso di lavande. Effettuava, dopo qualche mese, presso lo stesso, una visita di controllo ginecologica ed un'ecografia dove le veniva assicurato che era tutto regolare. Dichiarava che nel settembre 2008 veniva sottoposta ad un controllo ginecologico con l'intenzione di interrompere l'assunzione della pillola anticoncezionale dove il Dott. Limongelli le programmava una visita preconcezionale presso un consulente genetico. Precisava che, a gennaio 2009, interrompeva l'assunzione della pillola anticoncezionale e, a causa dell'assenza (nello stesso mese e nel mese successivo) del ciclo mestruale, nei mesi di marzo e aprile 2009 veniva visitata dal Dott. Limongelli con prescrizione di terapia ormonale orale con Farlutal e iniezioni di Pronogest. Non avendo la terapia sortito gli esiti sperati, ritornava dallo stesso dove, in seguito ad un'ecografia, le veniva rilevato *"Endometrio sottile. Cavità libera. Ovaie regolari con alcuni piccoli follicoli"* e le veniva rassicurato che il perdurare dell'assenza del ciclo mestruale era dovuta a semplice stress pre-matrimoniale. L'attrice precisava che, allarmata dalla propria condizione, si rivolgeva ad altro specialista (Dott. L.Leonardo), il quale, sospettando quale possibile causa della disfunzione un microadenoma ipofisario con alterazione dei valori della prolattina, prescriveva opportuni esami di laboratorio che confermavano il sospetto diagnostico e consigliava, dunque, la terapia medica indicata, con conseguente comparsa del ciclo mestruale nel luglio 2009. Riferiva l'attrice che, nello stesso mese, tornava a controllo dal Dott. Limongelli il quale sottoponeva nuovamente la paziente a visita ginecologica ed ecografica pelvica e rassicurava la stessa delle buone condizioni di salute e la capacità di procreare. Riferiva, inoltre, di aver effettuato ulteriori controlli specialistici presso il Dott. Limongelli che il 6 ottobre 2009 – a causa dell'anticipo di 10 giorni del ciclo mestruale – le aveva prescritto terapia ormonale farmacologica con Lutenyl nel



tentativo di regolarizzare il ciclo, nonché ovuli vaginali (Ganazolo) e lavanda vaginale (Daktarim). Precisava che, in data 26.10.2009, allarmata da ininterrotte perdite emorragiche, ritornava dal Dott. Limongelli il quale le prescriveva terapia ormonale farmacologica con Lattoglobina e Luteryl ma siccome le perdite emorragiche non si arrestavano ma addirittura (il 31.10.2009) si appalesavano più imponenti ed erano accompagnate da dolori addominali, costringevano la paziente ad un ricovero urgente (in data 4.11.2009) presso l'Azienda Ospedaliera "G.Rummo" di Benevento per sottoporsi ad intervento di raschiamento (della cavità uterina) effettuato dal Dott. Limongelli. L'attrice, in attesa della diagnosi istologica, decideva di rivolgersi al ginecologo professore Scambia (a Roma) il quale effettuava un'ecotomografia pelvica che segnalava *a livello della cervice uterina una massa ipoecogena a margini irregolari di 68x36 mm vascolarizzata*; pertanto, nel sospetto diagnostico di patologia neoplastica, la esortava a ritirare il più presto possibile le risultanze della biopsia dell'endometrio uterino (effettuata il 4.11.2009, in corso di raschiamento presso il Rummo). In data 9.11.2009 la sig.ra Mariani ritirava il referto che confermava la patologia neoplastica. In data 30.11.2009 si ricoverava presso il Policlinico Gemelli dove il Prof Scambia qualche giorno dopo (e precisamente il 3 dicembre) effettuava esame istologico della cervice uterina (che risultava aumentata di volume, 7 cm circa e consistenza) che evidenziava *"Carcinoma a cellule squamose G2/III"*, mentre l'esame istologico vaginale rilevava *"Tessuti infiltrati da carcinoma a cellule squamose moderatamente differenziato G2/III"*. Effettuava, presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Campobasso, tre cicli di chemioterapia dopo i quali, il carcinoma risultava ridotto a 3,8 cm. In data 04.03.2010 veniva nuovamente ricoverata presso il Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposta ad intervento di isterectomia



radicale, annessiectomia bilaterale, linfadenectomia sistematica, pelvica e lombo aortica, stent ureterali bilaterali. Dal 20.04.2010 iniziava, presso l'Università Cattolica di Campobasso, 25 sedute di radioterapia che terminavano il 26.5.2010. In data 1 giugno 2011 effettuava un TC del torace dalla quale emergeva la presenza di una formazione espansiva solida a forma rotondeggiante delle dimensioni di circa 45x40x55 mm [...] Qualche giorno dopo (9 giugno 2011) nel reparto di oncologia ginecologica dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Campobasso effettuava biopsia polmonare transtoracica Tac guidata che evidenziava una *"formazione espansiva solida localizzata nel segmento apicale del lobo superiore destro"*. L'esame istologico evidenziava carcinoma squamoso. Iniziava un protocollo sperimentale (attualmente in corso) che prevedeva la somministrazione di anticorpo monoclonale intervallato da cicli di chemioterapia. Il 31 agosto 2011 la tac di controllo evidenziava una riduzione del 67% della massa tumorale polmonare. Per tentare di risolvere la sindrome psico reattiva procurata dalla diagnosi di carcinoma la paziente chiedeva il sostegno di uno psicoterapeuta. Dichiarava che in data 19.9.2012 effettuava controllo tac con mezzo di riscontro e veniva evidenziata una ricrescita della massa tumorale (passando da non misurabile a 45 mm). In data 10.10.2012 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di lobectomia superiore destra (Al Policlinico Gemelli per un ammontare di € 24.000,00). Asseriva che erano risultati vani i tentativi di composizione bonaria, stante la mancata conciliazione a causa dell'assenza della parte invitata (Dott. Limongelli) all'incontro fissato per l'obbligatoria procedura di mediazione.

Si costituiva in giudizio il Dott. Limongelli, il quale impugnava l'atto di citazione perchè inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, ne chiedeva il rigetto.



Eccepiva di aver tenuto una condotta corretta e prudente per tutto il tempo in cui l'attrice era stata sottoposta alle sue cure e non omissiva, come gli era stata addebitata, in quanto non poteva sospettare l'insorgenza della patologia tumorale atteso che la normale diagnostica strumentale e l'esame di colposcopia non avevano rilevato alcunché di preoccupante, precisando, pertanto, che il disturbo dell'attrice non poteva far presagire lo sviluppo di una patologia oncologica. Il convenuto sottolineava che il sospetto che la paziente fosse affetta da qualche patologia oncologica era sorto quando, in data 4.11.2009, aveva sottoposto la paziente ad un intervento di raschiamento diagnostico della cavità uterina dopo essersi accorto che le cure farmacologiche praticate sino a quel momento non avevano dato l'effetto sperato ed aver constatato la presenza di perdite emorragiche.

Il convenuto eccepiva l'infondatezza della domanda anche in ordine al quantum debeatur in quanto la richiesta risarcitoria era generica e non provata. Il convenuto dichiarava che era legato all'Ente Ospedaliero "G.Rummo" da un rapporto contrattuale ed il suo operato era riferibile all'Azienda Ospedaliera per il principio di immedesimazione organica (art 28 della Cost. richiamato dall'art. 1228 cc) e pertanto chiedeva, per il cennato rapporto di dipendenza, la chiamata in causa della stessa ed inoltre al fine di sentirsi tutelato e manlevato, da ogni eventuale onere risarcitorio a lui eventualmente riconducibile, la chiamata in garanzia della Carige Assicurazioni S.p.A. (polizza per responsabilità civile professionale).

Si costituiva l'Azienda Ospedaliera "Rummo", eccependo, in via preliminare, l'illegittimità, l'improcedibilità, l'irritualità e l'infondatezza della chiamata in causa per carenza di legittimazione passiva atteso che per il periodo antecedente al 4.11.2009 – data in cui aveva intrattenuto con l'attrice un unico contatto in quanto veniva ricoverata



con diagnosi di ingresso di metrorragia e sottoposta in pari data a raschiamento della cavità uterina con prelievo cervicale-endometriale per esame istologico – nessun contratto, nemmeno da “contatto sociale”, era stato stipulato con la sig. Mariani atteso che le visite mediche erano state sempre effettuate presso lo studio privato del Dott. Limongelli. Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa ed in garanzia la Amtrust Europe Limited per essere manlevata da ogni onere e pagamento qualora dovesse essere accertata una sua responsabilità nell'evento (ivi comprese le spese sostenute per resistere all'azione proposta ex art. 1917 terzo comma c.c.). Rammentava che, affinché ricorresse responsabilità dell'Ente per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente, doveva sussistere oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento danno, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso che veniva meno, come nel caso di specie, ogni qual volta il dipendente agisse quale libero professionista perseguendo un interesse personale, senza esprimere una volontà direttamente riconducibile alla struttura ospedaliera. Pertanto, per i motivi anzidetti, l'azienda deduceva che non trovava applicazione il principio dell'immedesimazione organica erroneamente richiamato dal Dott. Limongelli. La convenuta rammentava che, ferma la preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, la malattia (carcinoma della cervice uterina) cui era affetta l'attrice era di difficile diagnosi atteso che non era visibile agli esami strumentali-laboristici oltre che non sospettabile clinicamente, in quanto asintomatica, e pertanto la norma applicabile nel caso di specie era l'art. 2236 c.c. con conseguente esposizione del medico a responsabilità solo in caso di dolo o colpa grave, entrambi insussistenti nel caso di specie e pertanto escludeva in radice qualsiasi responsabilità, contrattuale o extracontrattuale in capo ad essa. Chiedeva, inoltre, il rigetto della



domanda anche in ordine alle richieste risarcitorie, stante la nullità del contratto, qualora concluso, intercorso tra l'azienda ospedaliera e la sig.ra Mariani per impossibilità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 comma 2 c.c.. Chiedeva, altresì, il rigetto dell'avversa domanda di risarcimento danni per impossibilità della prestazione, per causa non imputabile alla A.O. Rummo ed ai sanitari da essa preposti (ex art. 1218 c.c. attesa l'oggettiva inesistenza di cognizioni scientifiche idonee a consentire una diagnosi precoce di tale tipologia di tumori e nel caso di specie l'unico esame che poteva accertare la reale diagnosi era quello di "raschiamento diagnostico della cavità uterina" prontamente e diligentemente eseguito dai sanitari dell'A.O.Rummo in data 4.11.2009. La chiamata in causa, eccepiva, inoltre, che nessuna responsabilità le poteva essere ascritta per imprevedibilità del danno ex artt. 1225 c.c. In ultimo – riportando la L. Balduzzi che aveva inteso ricondurre la responsabilità medica nell'alveo dell'illecito aquiliano ex art 2043 c.c. – eccepiva la prescrizione della richiesta risarcitoria sollevata dalla Mariani in merito alla visita ginecologica del 6.1.2006 (ex art 2947 comma 1) e di conseguenza ne chiedeva il rigetto della stessa con condanna delle controparti al pagamento delle spese del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Si costituiva in giudizio la Carige Assicurazioni S.p.A., eccependo la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione, nella vocatio in ius, dell'avvertimento ex art 38 c.p.c.. Eccepiva, altresì, la mancanza di prova sull'operatività della polizza invocata dal Dott. Limongelli atteso che quella esibita non rientrava nei limiti temporali per i fatti per cui è causa. Eccepiva, inoltre, che la polizza assicurativa invocata era a secondo rischio rispetto a quella stipulata dall'ospedale Rummo. Eccepiva la nullità della citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c. in quanto non si comprendeva quali fossero le responsabilità del convenuto e del



chiamato in causa ed a quali delle varie visite ed accertamenti fossero riconducibili le responsabilità addebitate al Dott. Limongelli. Eccepiva l'infondatezza della domanda attrice in quanto il Dott. Limongelli era dipendente dell'Azienda, la quale era tenuta a tenere indenne il proprio dipendente che risponderrebbe solo in caso di dolo o colpa grave. Pertanto precisava che, qualora l'ospedale non fosse assicurato, avrebbe risposto in ogni caso con il proprio patrimonio e non anche per l'importo eccedente il massimale di polizza stipulata dal Dott. Limongelli. Per quanto riguarda la presunta responsabilità, la compagnia assicurativa si riportava integralmente alla difesa effettuata dal Dott. Limongelli con condanna a chi di ragione al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Si costituiva, in ultimo, la Amtrust Europe Limited (chiamata in causa dall'Azienda Ospedaliera) eccependo, in via preliminare, l'assoluta estraneità dell'Azienda relativamente alle condotte lamentate dall'odierna attrice ed escludendo, di conseguenza, ogni obbligo indennitario in capo agli Assicuratori. In via principale e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto richiamando integralmente le argomentazioni articolate nella comparsa di costituzione del Dott. Limongelli nonché quelle dell'A.O. Rummo ed in particolare precisava che, nel caso di patologia asintomatica o comunque di difficile individuazione (come nel caso di specie), l'obbligazione sorta in capo al Dott. Limongelli, oltre ad essere di impossibile esecuzione, avrebbe dovuto essere valutata alla stregua di quanto previsto all'art. 2236 c.c.. Eccepiva l'inoperatività della garanzia rispetto al sinistro per cui è causa, decorrendo la stessa dal 12 ottobre 2012 al 31 dicembre 2014 e prevedendo l'art. 9, in essa contenuto, la clausola "*claims made*" in virtù della quale era stata garantita la copertura per i sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore



del contratto purché le denunce di sinistro fossero avvenute durante il periodo di vigenza della stessa. Lamentava che la prima richiesta risarcitoria era avvenuta il 10.5.2012, al di fuori del periodo di operatività della polizza (che come detto operava dal 12 ottobre 2012) e per l'effetto chiedeva il rigetto della domanda di manleva avanzata dall'Azienda. Chiedeva, in subordine, nella denegata ipotesi di una qualsivoglia responsabilità dell'Azienda, di limitare la condanna alla sola quota di responsabilità attribuibile all'Azienda (l'unica ad aver reclamato obblighi di manleva nei confronti degli assicuratori) e di contenerla entro il limite del massimale disponibile in base alla polizza con vittoria di spese di giudizio, oltre IVA e CPA sui compensi.

il Giudice adito – a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., reiterative del già delineato thema decidendum – ritenuta la necessità preliminare di disporre accertamenti tecnici per verificare l'eventuale sussistenza della responsabilità professionale lamentata da parte attrice e riservandosi all'esito sulle altre richieste istruttorie, nominava C.T.U. il Dott. Pomara e fissava per il conferimento dell'incarico l'udienza del 29.10.14. In quella data, stante l'assenza del C.T.U., il Giudice nominava, in sua sostituzione, il Dott. Francesco Ausania, fissando per il conferimento dell'incarico, l'udienza del 1.12.14. All'esito della C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per poi essere, all'udienza del 28.02.2018 – sentite le conclusioni rassegnate dalle parti – introitata in decisione, con assegnazione dei termini di legge.

Motivi della decisione

Letti gli atti di causa si osserva, in via preliminare, che non appaiono giuridicamente fondate e, per l'effetto, non possono trovare accoglimento le pretese attoree in tema di principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) ed in tema di nullità della disposta C.T.U. Quanto alla



prima, è solo da rilevare che parte convenuta, pur convenendo sulla ricostruzione fattuale, operata da parte attrice, contesta espressamente i profili di responsabilità addebitatigli. Quanto al secondo profilo, è da disattendere la richiesta di rimessione della causa sul ruolo per il rinnovo delle operazioni peritali e la nomina di un nuovo esperto, in quanto il Giudice, in data 24.2.2015 ha autorizzato il C.T.U. ad avvalersi di specialista di settore per l'espletamento dell'incarico e pertanto la consulenza non è affetta da nullità.

Esaurite le eccezioni preliminari, il Giudice passa all'esame della fattispecie concreta segnalando che – affinché possa ritenersi sussistere responsabilità professionale – occorre quindi, innanzitutto, stabilire se la condotta dei sanitari sia stata del tutto corretta o, al contrario, se possa ritenersi antiggiuridica per dolo o colpa. A tal fine sono stati predisposti accertamenti tecnici.

Il CTU, nel rispondere al quesito posto dal Giudice, ritiene che sin dal 6.10.2009 fossero sussistenti *"tutti gli elementi clinici disponibili per sospettare ed indagare adeguatamente il quadro clinico nell'ipotesi di una neoplasia che verrà poi diagnosticata il 4.11.2009"*, sicché egli perviene, dunque, alle seguenti conclusioni: *"in data 6.10.2009, il quadro clinico della paziente doveva essere indagato anche nell'ipotesi diagnostica di una possibile patologia oncologica (...) pertanto si rileva una condotta professionale censurabile che ha determinato un ritardo diagnostico di circa 25 giorni (ovvero dal 6 ottobre 2009 al 31 ottobre 2009 periodo in cui venivano eseguiti controlli in data 6.10.2009 e 26.10.2009) nei quali come discusso nessun accertamento di natura oncologica venne posto"*.

Anche dal parere specialistico emerge che in data 6.10.2009 era possibile sospettare l'insorgenza di una patologia tumorale procedendo dunque agli accertamenti del caso (pap -test, colposcopia) in



considerazione della storia clinica precedente ed in particolare dal sanguinamento anomalo insorto prima del controllo del 6.10.2009.

Identificata nei sensi di cui alla consulenza i profili di censurabilità della condotta del convenuto, il Giudice passa a valutare i profili di danno medico-legale conseguente.

Per tal profilo, il ritardo diagnostico di 25 giorni, imputabile al Dott. Limongelli, non ha causato inabilità temporanea totale né invalidità permanente, dal momento che le patologie da cui l'attrice risulta affetta non sono conseguenza dell'operato del sanitario, la cui condotta è stata solo omissiva, ed è consistita nel non aver diagnosticato la malattia, già esistente.

Ritiene quindi il Giudice di doversi attenere alle determinazioni del consulente con riferimento alla non valutabilità, nel caso, di danno biologico né delle conseguenti lesioni psicofisiche, e tanto in ragione del condivisibile corredo motivazionale esposto nell'elaborato (*"non è possibile sostenere, in considerazione delle caratteristiche della tipologia di patologia riscontrata che una condotta alternativa a quella posta in essere avrebbe determinato un approccio chirurgico diverso da quello effettuato ovvero meno invasivo. Non vi sono infatti indicazioni in letteratura che permettano di affermare, rispetto a questa specifica patologia tumorale, che qualora fosse stata posta in essere la condotta esigibile, la tipologia di intervento chirurgico a cui la paziente fu sottoposta sarebbe stata diversa e non si sarebbe verificata comunque l'insorgenza successiva delle metastasi polmonari"*).

In quanto al profilo della perdita di chance, ritiene il Giudice che la stessa, alla stregua di valutazioni squisitamente giuridiche e non tecniche, debba condurre ad affermare profili di responsabilità in conformità agli orientamenti, sul punto, dei Giudici di legittimità.



Al riguardo è necessario richiamare la sentenza n. 23846/2008 della Cassazione che ha espressamente riconosciuto l'esistenza di un danno risarcibile alla persona anche in un caso in cui il ritardo della diagnosi non aveva inciso sull'esito infausto del decorso della patologia, ma esclusivamente sulla possibilità di scelta e programmazione della persona.

La tardività della diagnosi ha inciso sulla qualità e sulla prognosi di vita a cui avrebbe avuto diritto la paziente nelle more della diagnosi correttamente eseguita. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7260 del 23.03.2018, ha riconosciuto la risarcibilità della violazione del diritto del paziente di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali che vale ad integrare la lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione, argomentativa o probatoria, in ordine alle scelte di vita del paziente, diverse da quelle che avrebbe adottato se avesse avuto tempestiva consapevolezza delle proprie effettive condizioni di salute.

Secondo la S.C. è risarcibile non solo la perdita della possibilità di guarire (nel caso, dal punto di vista più strettamente tecnico, espressamente esclusa dal consulente), ma la perdita della possibilità di condurre una vita migliore.

Nel caso specifico, al medico è contestata la sottovalutazione diagnostica e l'omessa prescrizione di accertamenti diagnostici di natura oncologica in occasione delle visite (del 6 e del 26 ottobre) alla paziente. Per liquidare la perdita di chance non può che farsi riferimento al criterio equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., da leggere in combinato disposto con l'art. 2056 che è ammesso soltanto in presenza di una situazione di impossibilità o di estrema difficoltà di una precisa prova sull'ammontare del danno. Pertanto, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto,



delle sofferenze connesse alla consapevolezza della possibile reviviscenza della patologia, delle cure affrontate, nonché del peggioramento prognostico quoad vitam, si ritiene di liquidare, in via equitativa, tenuto conto della brevità del lasso di tempo intercorso tra l'omessa diagnosi e quella effettiva, liquida l'importo di € 10.000,00

Nessuna somma può, invece, essere attribuita a titolo di danno morale, biologico ed esistenziale in quanto secondo le Sezioni unite (Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975) la suddetta tripartizione non sarebbe corretta, costituendo il danno non patrimoniale un modello unitario del quale le singole categorie hanno solo valenza descrittiva.

Individuati i profili di responsabilità, occorre precisare che, dalla lettura degli atti processuali, emerge chiaramente che la responsabilità attribuita al Dott. Limongelli riguarda un'attività dallo stesso espletata in proprio, consistendo nella omessa indicazione di indagini diagnostiche ad una paziente rivoltasi a lui privatamente e non quale medico ospedaliero, essendo evidente che tutto l'iter in seno al quale avrebbe dovuto essere proposta la suddetta attività diagnostica alla paziente è estraneo all'attività del Limongelli quale medico ospedaliero

Ne consegue che al pagamento della somma suddetta va condannato il Limongelli unitamente alla Carige Ass.ni

P . Q . M .

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mariani Barbara, con atto di citazione, ritualmente notificato, nei confronti del Dott. Limongelli Michele Donato, nonché sulla domanda di garanzia avanzata nei confronti dell'Azienda Ospedaliera G. Rummo, della Amissima Assicurazioni S.p.A. (già



Carige Assicurazioni S.p.A.), nonché della Amtrust Europe Limited, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Condanna Limongelli Michele Donato e la Carige Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale, subito dall'attrice, in conseguenza della tardiva diagnosi, danno che si quantifica in € 15.000,00, oltre interessi dalla domanda;
- 2) Condanna i suddetti convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 1500,00 per la fase di studio, € 1200,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria, € 1600,00 per la fase decisoria, € 458,00 per spese, oltre spese di c.t.u., rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge
- 3) Rigetta tutte le altre domande, con compensazione delle relative spese.

Benevento 20.06.2018



TRIBUNALE DI BENEVENTO
La presente sentenza è stata
depositata in cancelleria e resa
pubblica oggi 3/7/18

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
PEDICINI MARIA ROSARIA

Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Roberta Zampelli, ai sensi dell'art. 73 del DL. 69/2013, conv. in L. n. 98/13.



Tribunale di Benevento

LISTA DELLE PARTI DEL FASCICOLO 507/2013

Nome e Cognome / Rag. Sociale	Codice fiscale	Data e Luogo di nascita	Indirizzo	Tipo Parte	Attivo
AM TRUST EUROPE ANLIMITED	764402928		REGNO UNITO	Chiamato in causa	Attivo
AZIENDA OSPEDALIERA G. RUMMO BN	01009760628			Chiamato in causa	Attivo
CARIGE ASS. NI	01677750158		MILANO VIALE CERTOSA N. 222	Chiamato in causa	Attivo
MICHELE DONATO LIMONGELLI	LMNMHL52T24A3280	24/12/1952 APICE	APICE CONCORDIA N.4	Convenuto principale	Attivo
BARBARA MARIANI	MIRNBBR74A65A783Q	25/01/1974 BENEVENTO	BENEVENTO GIOVANNI PASCALE N.2	Attore principale	Attivo

Sentenza n. 1219/2018 pubbl. il 03/07/2018
RG n. 507/2013
Repart. n. 18012018 del 03/07/2018